

(N. 1223-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE BOGGIANO PICO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1955

---

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1956

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il 14 maggio 1954 i rappresentanti di 46 Stati fra i quali l'Italia, convenuti all'Aja, sottoscrissero una Convenzione con annessi un Regolamento di esecuzione, un Protocollo ed un Atto finale a conclusione della Conferenza intergovernativa per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

La protezione pattuita contempla *in una forma generale* la salvaguardia di beni mobili ed immobili che presentino una grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, e dei cosiddetti centri monumentali, comprendenti cioè un numero considerevole di beni culturali; e *in una forma speciale* la protezione concessa, solo in un numero ristretto, a rifugi destinati a ricoverare beni culturali mobili di centri monumentali ed altri beni culturali immobili di grandissima importanza, purchè i medesimi si trovino a sufficiente distanza da obiettivi militari costituenti punto sensibile (aeroporti, stazioni radio, industrie belliche, ecc.).

Questa protezione si attua mediante la prevenzione di ogni forma di vandalismo, nocimento in genere ai beni protetti, e mediante l'iscrizione del bene culturale in uno speciale *Registro internazionale*.

La protezione speciale dà diritto ad *immunità*, che non può essere tolta *se non in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile*.

Ogni quattro annate le Parti contraenti dovranno inviare al Direttore generale dell'U.N.E.S.C.O. un rapporto sulle misure prese o allo studio da parte delle rispettive Amministrazioni per la applicazione della Convenzione e il Direttore generale stesso potrà convocare, con l'approvazione del Consiglio esecutivo dell'U.N.E.S.C.O., delle riunioni delle Parti contraenti per studiare i problemi relativi all'applicazione della Convenzione o per procedere, in determinate condizioni, alla revisione della Convenzione o del Regolamento. Queste riunioni sa-

ranno convocate obbligatoriamente qualora un determinato numero di Stati lo richieda (articoli 27 e 39).

Il Regolamento di esecuzione della Convenzione detta norme particolareggiate per ciò che concerne il controllo da effettuarsi in tempo di guerra, la protezione speciale e le iscrizioni nell'apposito Registro internazionale, i trasporti dei beni culturali ed il segno distintivo.

I Delegati delle potenze protettrici effettueranno il controllo sull'osservanza delle condizioni previste dalla Convenzione e compiranno i passi necessari in caso di inadempienza.

Le Parti contraenti devono inoltrare al Direttore generale dell'U.N.E.S.C.O. la domanda di iscrizione, alla quale può essere fatta opposizione da quella delle parti che giudicherà che essa non sia giustificata.

Ai capitoli III e IV sono stabilite le procedure da seguire per l'immunità dei trasporti.

Alla fine delle ostilità dovranno essere restituiti alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato quei beni che fossero stati asportati in violazione di quanto è stabilito dal Protocollo.

È fatto obbligo di restituire alla fine delle ostilità alle Autorità competenti del territorio di provenienza i beni che fossero stati, per sicurezza, posti in deposito nel territorio di una altra Parte contraente.

Queste le disposizioni fondamentali della Convenzione, la quale per la ricchezza del patrimonio culturale appartenente al nostro Paese, a nessun altro secondo, ha per l'Italia un evidente, preminente interesse.

Ritiene pertanto il vostro relatore che voi, onorevoli colleghi, vorrete concedere la richiesta autorizzazione a ratificare e a dare piena esecuzione così alla Convenzione, come al Regolamento ed al Protocollo relativi.

BOGGIANO PICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione ed il relativo Protocollo di pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, al Regolamento ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.